



Testo coordinato dell'Allegato A della DGR n. 1330 del 23 luglio 2013

DISPOSIZIONI SUL SISTEMA DI QUALITA' "QUALITA' VERIFICATA"

**Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di
qualità" e successive modifiche ed integrazioni**



01690af1



INDICE

INTRODUZIONE	3
TITOLO I – GENERALITA’	3
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. DEFINIZIONI	4
4. SIGLE E ABBREVIAZIONI	5
5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE	5
TITOLO II – ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITA’ “QUALITA’ VERIFICATA”	5
6. INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO	5
6.1 Requisiti degli operatori	5
6.2 Presentazione della domanda di ammissione	6
6.3 Obblighi degli operatori	6
7. CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO “QUALITA’ VERIFICATA”	7
7.1 Requisiti dei concessionari	7
7.2 Presentazione della domanda di concessione	8
7.3 Istruttoria della domanda di concessione	8
7.4 Decreto di concessione	8
7.5 Obblighi dei concessionari	9
7.6 Rinuncia della concessione	9
8. SISTEMA DI CONTROLLO	9
8.1 Controllo di parte terza	9
8.2 Autocontrollo degli operatori	11
9. NON CONFORMITA’ E MISURE APPLICABILI	11
9.1 Non conformità	11
9.2 Misure applicabili	12
TITOLO III – ORGANISMI DI CONTROLLO	13
10. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	13
10.1 Requisiti degli organismi di controllo	13
10.2 Presentazione della domanda di autorizzazione	13
10.3 Istruttoria della domanda di autorizzazione	13
10.4 Decreto di autorizzazione	14
10.5 Obblighi degli organismi di controllo autorizzati	14
10.6 Rinuncia dell’autorizzazione	14
10.7 Integrazione e aggiornamento dei documenti tecnici	15
11. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	15



01690af1



INTRODUZIONE

Le Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” di cui alla l.r. 12/2001 contengono i requisiti, i criteri e le regole per partecipare a tale sistema di qualità della Regione del Veneto (di seguito: Regione).

Il capitolo **6. Inserimento nel sistema di controllo** chiarisce che, per aderire al sistema di qualità, gli operatori del settore agricolo, dell’acquacoltura e agroalimentare devono chiedere ad un organismo di controllo indipendente di essere inseriti nel sistema di controllo finalizzato a valutare la conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.

Nel capitolo **7. Concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”** sono descritte le procedure per chiedere alla Regione la concessione per l’uso del marchio “Qualità Verificata” sui prodotti destinati al consumatore finale e dichiarati conformi ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.

Le regole in materia di controlli e le misure previste nei casi di non conformità sono contenute, rispettivamente, nel capitolo **8. Sistema di controllo** e nel capitolo **9. Non conformità e misure applicabili**.

Il **Titolo III – Organismi di controllo** riguarda gli organismi di controllo e contiene le procedure per chiedere alla Regione l’autorizzazione a svolgere le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata”.

TITOLO I – GENERALITA’

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni) sono adottate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere b) e d) della l.r. 12/2001 e disciplinano le modalità di:

- a) adesione al sistema di qualità “Qualità Verificata”;
- b) concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”;
- c) applicazione delle misure previste nei casi di non conformità;
- d) autorizzazione degli organismi di controllo;
- e) vigilanza sugli organismi di controllo.

2. Le presenti Disposizioni si applicano ai prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari per i quali la Giunta regionale del Veneto (di seguito: Giunta regionale) ha approvato il relativo disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della l.r. 12/2001.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
- Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione).
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Comunicazione della Commissione – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (2010/C 341/04).
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, relativa all’approvazione del Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata” e del Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata” (BUR n. 98 del 01/12/2009).

Le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche del sistema di qualità “Qualità Verificata”, la modulistica e gli elenchi richiamati nelle presenti Disposizioni sono disponibili sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità “Qualità Verificata”) o possono essere richiesti alla struttura regionale competente.



01690af1



3. DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intende per:

- a) “marchio QV”: il marchio di qualità a carattere collettivo “Qualità Verificata” concesso dalla Regione; il marchio è registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (n. registrazione 0001391248 del 16/12/2010);
- b) “Manuale”: il Manuale di Identità Visiva del marchio “Qualità Verificata”;
- c) “Regolamento d’uso”: il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata”;
- d) “disciplinare di produzione”: il documento tecnico, approvato dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 12/2001, che descrive gli obblighi tassativi del processo di produzione di un determinato prodotto o i requisiti specifici che deve avere il prodotto finale per poter essere identificato con il marchio QV;
- e) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica, avente i requisiti previsti dalle presenti Disposizioni, che può essere inserita nel sistema di controllo QV e che si impegna ad adottare i disciplinari di produzione della l.r. 12/2001;
- f) “concessionario”: l’operatore inserito nel sistema di controllo QV che ha ottenuto dalla Regione la concessione d’uso del marchio QV;
- g) “produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e compresa l’acquacoltura;
- h) “acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione;
- i) “preparazione”: qualsiasi operazione successiva alla produzione primaria, ovvero la lavorazione, la conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli e acquicoli, la macellazione e il sezionamento dei prodotti di origine animale, il condizionamento e il confezionamento di prodotti freschi, conservati o trasformati;
- j) “unità tecnico-economica”: l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva (articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503); termine equivalente a “unità di produzione” per le imprese ubicate in altri Stati membri dell’Unione europea;
- k) “organismo di controllo”: un ente terzo indipendente, avente i requisiti previsti dalle presenti Disposizioni, che esegue le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata”;
- l) “sistema di controllo QV”: l’insieme di regole e procedure per valutare la conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001;
- m) “autocontrollo”: verifica del rispetto delle prescrizioni e dei requisiti di conformità previsti dai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, attuata e registrata da parte dell’operatore interessato; include le verifiche svolte dall’organizzazione capo-filiera sugli operatori aderenti in filiera;
- n) “non conformità”: qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento di quanto previsto dalle norme di riferimento del sistema di qualità “Qualità Verificata” (Disposizioni, Manuale, Regolamento d’uso, disciplinari di produzione);
- o) “certificato di conformità”: documento che attesta l’inserimento di un operatore nel sistema di controllo QV e che riporta la denominazione del prodotto per il quale l’operatore può rilasciare dichiarazioni di conformità;
- p) “dichiarazione di conformità”: documento con cui un operatore assicura che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti indicati nel certificato di conformità; il documento deve essere ad emissione controllata e può assumere queste forme: documenti di transazione (DT), dichiarazioni di conformità, etichette di confezionamento;
- q) “prodotto sfuso”: il prodotto non preconfezionato e pre-etichettato e che generalmente viene venduto previo frazionamento;
- r) “prodotto preincartato”: l’unità di vendita costituita dal prodotto e dall’involucro nel quale il prodotto è stato posto o avvolto nel punto vendita;
- s) “esercizi commerciali”: i punti vendita che commercializzano direttamente il prodotto al consumatore o utilizzatore finale (piccoli punti vendita al dettaglio, supermercati, ipermercati, ecc.).

2. Tutti i termini indicati nelle presenti Disposizioni sono espressi in numero di giorni solari.



01690af1



4. SIGLE E ABBREVIAZIONI

ASL: Azienda sanitaria locale

AVEPA: Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura

BUR: Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura

PAP: piano annuale di produzione

PEC: posta elettronica certificata

ODC: organismo di controllo

QV: Qualità Verificata

SQNPI: Sistema di qualità nazionale di produzione integrata

SQNZOO: Sistema di qualità nazionale zootecnia

UTE: unità tecnico-economica

5. STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE

1. La struttura regionale responsabile dello svolgimento dei procedimenti amministrativi descritti nelle presenti Disposizioni è la Direzione Agroalimentare (di seguito: struttura regionale).

TITOLO II – ADESIONE AL SISTEMA DI QUALITÀ “QUALITÀ VERIFICATA”

6. INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO

6.1 Requisiti degli operatori

1. Possono chiedere di essere inserite nel sistema di controllo QV queste tipologie di operatori:

- a) imprese di produzione primaria, singole o associate;
- b) imprese di lavorazione o trasformazione, singole o associate.

2. Al momento della presentazione della domanda di ammissione, ciascun soggetto richiedente deve essere in possesso di questi requisiti:

- a) appartenere ad una delle categorie di operatore previste per i prodotti indicati nella domanda;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, se previsto dalla normativa vigente, o presso analoghi organismi di altri Stati membri dell'Unione europea, con codice primario di attività (ATECO 2007) compreso in una delle sezioni: A.01, A.03, C.10, C.11 (o equivalente, in caso d'iscrizione in pubblici registri di altri Stati membri).

3. L'accesso in forma associata nel sistema di controllo QV prevede la costituzione di filiere ed il coordinamento delle attività degli operatori aderenti da parte dell'organizzazione capo-filiera.

4. Le funzioni di organizzazione capo-filiera sono svolte da questi soggetti:

- a) organismi associativi di produttori primari (organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, cooperative, consorzi, ecc.) che svolgono o meno attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera;
- b) imprese di lavorazione o trasformazione che svolgono attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera.

5. Le filiere coordinate da organismi associativi di produttori primari che non svolgono attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera, possono accedere nel sistema di controllo QV a condizione di prevedere che tali attività di preparazione del prodotto siano svolte da parte di imprese di lavorazione o trasformazione aderenti alla filiera.

6. Alle filiere possono aderire, con i medesimi obblighi previsti per gli altri operatori aderenti in filiera, i seguenti soggetti:

- a) altre imprese di lavorazione o trasformazione che svolgono ulteriori attività di preparazione del prodotto proveniente dagli operatori aderenti in filiera;
- b) esercizi commerciali che commercializzano prodotto dichiarato conforme al relativo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001, allo stato sfuso o preincartato. La permanenza nel sistema di controllo QV di tali operatori rimane comunque subordinata alla validità della concessione d'uso del marchio QV rilasciata all'organizzazione capo-filiera che coordina la filiera alla quale hanno aderito.

7. Le imprese di lavorazione o trasformazione possono accedere in forma singola nel sistema di controllo QV a condizione di svolgere attività di preparazione del prodotto dichiarato conforme al relativo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 e proveniente da fornitori inseriti nel sistema di controllo QV.



01690af1



8. Ogni produttore primario può essere titolare di un'unica posizione nel sistema di controllo QV per il medesimo prodotto.

9. L'accesso nel sistema di controllo QV è volontario e aperto agli operatori dell'Unione europea.

6.2 Presentazione della domanda di ammissione

1. Ogni operatore singolo o organizzazione capo-filiera che intende accedere nel sistema di controllo QV deve presentare domanda di ammissione ad un ODC, scelto tra quelli autorizzati ai sensi della l.r. 12/2001, utilizzando il modello di domanda predisposto dall'ODC.

2. Ogni operatore può accedere nel sistema di controllo con una o più UTE/unità di produzione e, in ciascuna di esse, adottando uno o più disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.

3. Ogni operatore è tenuto a scegliere un unico ODC, indipendentemente dal numero e dalla ubicazione delle UTE/unità di produzione e dai disciplinari di produzione della l.r. 12/2001 che intende adottare.

4. La domanda di ammissione include la compilazione del PAP.

5. Nel PAP, redatto su modello predisposto dall'ODC, l'operatore deve indicare questi dati relativi alle attività produttive da sottoporre a controllo (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- indirizzi delle UTE/unità di produzione (azienda agricola, impianto di acquacoltura, centro di stoccaggio, centro di condizionamento, stabilimento di macellazione, centro di sezionamento carni, stabilimento di trasformazione, ecc.);
- codici ASL o altri identificativi di autorizzazione/registrazione di ricoveri zootecnici, macelli, centri di sezionamento carni, stabilimenti di trasformazione, ecc.;
- colture, superficie degli appezzamenti, periodo di raccolta, produzione prevista, ecc.;
- specie allevate, numero capi, ecc.;
- processi produttivi, prodotti ottenuti, periodo di produzione, ecc.;
- elenco degli operatori aderenti in filiera (produttori primari, imprese di lavorazione o trasformazione e, se previsti, soggetti di cui al punto 6 del paragrafo 6.1), o elenco dei fornitori di prodotto conforme (operatori inseriti nel sistema di controllo QV), comprensivo dei dati identificativi di ciascuna azienda o stabilimento produttivo o esercizio commerciale e delle produzioni previste e da sottoporre a controllo; per ciascun esercizio commerciale deve essere indicata la prevista quantità di prodotto commercializzato allo stato sfuso o preincartato. Gli elenchi devono essere redatti in conformità ai modelli approvati dalla struttura regionale.

6. L'ODC, dopo aver completato l'istruttoria della domanda di ammissione, inserisce nel sistema di controllo QV l'operatore dichiarato ammissibile e che ha firmato e inviato all'ODC il contratto di fornitura del servizio di certificazione.

7. L'operatore che è stato dichiarato non ammissibile può opporsi alla decisione dell'ODC, con le modalità definite dall'ODC interessato.

8. L'inserimento nel sistema di controllo QV decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura del servizio di certificazione o, in caso di adozione di nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, dalla data di presentazione del PAP contenente i dati relativi ai nuovi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001 adottati.

9. L'operatore deve confermare annualmente l'intenzione di permanere nel sistema di controllo QV, presentando all'ODC un nuovo PAP o confermando il PAP dell'anno precedente.

10. La mancata conferma determina l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo QV.

11. L'operatore può rinunciare di sottoporsi ai controlli o recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo QV, inviando una comunicazione di rinuncia all'ODC.

12. L'operatore escluso dal sistema di controllo QV per mancata conferma o per rinuncia non può presentare una nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi, in caso di prodotti zootecnici o acquicoli, o almeno l'intero ciclo produttivo della coltura non confermata, in caso di prodotti vegetali, dalla data di esclusione o dalla data della comunicazione di rinuncia inviata all'ODC.

6.3 Obblighi degli operatori

1. Ogni operatore inserito nel sistema di controllo QV deve:

- a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 6.1;
- b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni;
- c) rispettare le norme di produzione e di tracciabilità previste da ciascun disciplinare di produzione adottato;
- d) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di



01690af1



- produzione adottato;
- e) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste da ciascun disciplinare di produzione adottato fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello a cui si riferiscono, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
 - f) rispettare gli obblighi previsti dal contratto di fornitura del servizio di certificazione;
 - g) assoggettare le sedi aziendali ai controlli dell'ODC;
 - h) confermare annualmente l'intenzione di permanere nel sistema di controllo QV, presentando all'ODC il nuovo PAP o confermando il PAP dell'anno precedente;
 - i) comunicare all'ODC, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei dati anagrafici e produttivi indicati nella domanda di ammissione o nell'ultimo PAP e l'eventuale versione aggiornata dell'elenco dei fornitori di prodotto conforme (modifica dati/inserimento/cancellazione di fornitori);
 - j) consentire l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell'attività di vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni.
2. Ogni organizzazione capo-filiera inserita nel sistema di controllo QV deve:
- a) rispettare gli obblighi indicati al punto 1;
 - b) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di produzione adottato e, secondo un piano di autocontrollo conforme a quanto indicato al paragrafo 8.2 e concordato preventivamente con l'ODC, sugli operatori aderenti in filiera;
 - c) stipulare, o far stipulare, accordi o contratti di consegna o vendita dei prodotti contenenti l'esplicito impegno, da parte di ciascun operatore aderente in filiera, di rispettare gli obblighi indicati al punto 3;
 - d) presentare all'ODC l'eventuale versione aggiornata dell'elenco degli operatori aderenti in filiera (modifica dati/inserimento/cancellazione di operatori). Sono ammessi non più di 4 aggiornamenti per anno solare, ognuno dei quali deve essere presentato entro il trimestre di riferimento.
3. Ogni operatore aderente in filiera deve:
- a) rispettare le norme di produzione e di tracciabilità previste da ciascun disciplinare di produzione adottato;
 - b) eseguire e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti da ciascun disciplinare di produzione adottato;
 - c) conservare tutta la documentazione e le registrazioni previste da ciascun disciplinare di produzione adottato fino al 31 dicembre del terzo anno solare successivo a quello a cui si riferiscono, fatti salvi eventuali maggiori tempi di conservazione previsti da altre norme di legge;
 - d) assoggettarsi ai controlli dell'organizzazione capo-filiera e dell'ODC;
 - e) consentire l'accesso alle sedi aziendali e alla documentazione, agli organi incaricati dell'attività di vigilanza, in ogni momento e senza restrizioni;
 - f) rispettare le prescrizioni e gli obblighi sull'uso del marchio QV comunicati dall'organizzazione capo-filiera (concessionario).
4. I costi per l'inserimento e la permanenza nel sistema di controllo QV, compresi quelli per i controlli, sono a carico degli operatori che hanno firmato il contratto di fornitura del servizio di certificazione.

7. CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO “QUALITA’ VERIFICATA”

7.1 Requisiti dei concessionari

1. Possono chiedere la concessione d'uso del marchio QV gli operatori titolari di un contratto di fornitura del servizio di certificazione e che intendono usare il marchio QV nelle etichette e negli imballaggi dei prodotti destinati al consumatore finale e per i quali l'ODC ha emesso il certificato di conformità ai rispettivi disciplinari di produzione della l.r. 12/2001.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione, ciascun soggetto richiedente deve essere in possesso di questi requisiti:
 - a) appartenere ad una delle categorie di operatore previste per i prodotti indicati nella domanda;
 - b) essere titolare di un contratto di fornitura del servizio di certificazione per i prodotti indicati nella domanda;
 - c) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, se previsto dalla normativa vigente, o presso analoghi organismi di altri Stati membri dell'Unione europea, con codice primario di attività (ATECO 2007) compreso in una delle sezioni: A.01, A.03, C.10, C.11 (o equivalente, in caso d'iscrizione in pubblici registri di altri Stati membri);



01690af1



d) iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto.

3. L'iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario della Regione del Veneto comporta la costituzione e validazione del fascicolo aziendale, sia cartaceo che elettronico, secondo quanto disposto dal Manuale per la gestione del Fascicolo aziendale approvato da AVEPA (www.avepa.it).

7.2 Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione d'uso del marchio QV, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente, può essere presentata alla struttura regionale in qualsiasi periodo dell'anno, ma con congruo anticipo rispetto al previsto periodo di distribuzione di prodotto conforme ed etichettato con marchio QV.

2. Alla domanda deve essere allegato questo documento essenziale:

a) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda.

3. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.

4. La domanda di concessione è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente¹.

5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva del documento essenziale indicato al punto 2, viene respinta.

6. Il concessionario che intende adottare altri disciplinari di produzione della l.r. 12/2001, oltre a quelli per i quali ha già ottenuto la concessione d'uso del marchio QV, deve presentare una nuova domanda con le modalità indicate in questo paragrafo.

7.3 Istruttoria della domanda di concessione

1. L'ufficio della struttura regionale incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di concessione (rispetto delle modalità di presentazione della domanda, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del titolare o legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Per ciascuna domanda ricevibile la struttura regionale invia al rispettivo soggetto richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

3. Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:

a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;

b) presenza dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1, come dichiarati dal soggetto richiedente;

c) presenza e regolarità del documento essenziale indicato al punto 2 del paragrafo 7.2.

4. L'istruttoria si conclude con una di queste modalità:

a) proposta di concessione d'uso del marchio QV, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità;

b) proposta di rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità.

5. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo.

6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

7.4 Decreto di concessione

1. Il Direttore della struttura regionale, con propri decreti da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria, concedendo l'uso del marchio QV ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando le domande non ammissibili.

2. I soggetti richiedenti possono opporsi alle decisioni della struttura regionale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. La concessione d'uso del marchio QV decorre dalla data del decreto di concessione ed è a tempo indeterminato, salvo decadenza per infrazione o rinuncia del concessionario.

5. L'elenco dei concessionari è pubblicato sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità "Qualità Verificata").

¹ In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell'imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.



01690af1



7.5 Obblighi dei concessionari

1. Ogni concessionario deve:
 - a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1;
 - b) rispettare gli obblighi indicati al punto 1 del paragrafo 6.3 o, in caso di organizzazione capo-filiera, al punto 2 del medesimo paragrafo;
 - c) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dal Manuale e dal Regolamento d'uso;
 - d) rispettare le norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti;
 - e) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 7.1 e delle informazioni indicate nella domanda di concessione;
 - f) presentare all'ODC le proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV proprie e, se previste, degli operatori aderenti in filiera, e procedere o consentire la stampa dei medesimi solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ODC;
 - g) inviare alla struttura regionale, inderogabilmente entro il 31 giugno di ogni anno, una relazione sintetica sulla destinazione del prodotto conforme durante il periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente, redatta in conformità al modello approvato dalla struttura regionale.

7.6 Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione d'uso del marchio QV presentando, in qualsiasi momento, una comunicazione di rinuncia.
2. La rinuncia può essere parziale o totale, rispettivamente se riguarda alcuni o tutti i prodotti oggetto dei decreti di concessione d'uso del marchio QV emessi a favore del concessionario.
3. La comunicazione di rinuncia, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal titolare o legale rappresentante della ditta concessionaria, deve essere presentata alla struttura regionale, mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di comunicazione, e, contestualmente, all'ODC interessato.
4. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza parziale o totale della concessione d'uso del marchio QV, concludendo il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di rinuncia.
5. Nei casi di decadenza della concessione d'uso del marchio QV per rinuncia si applicano le disposizioni di cui ai punti 13 e 14 del paragrafo 9.2.

8. SISTEMA DI CONTROLLO

8.1 Controllo di parte terza

1. Le attività di controllo del sistema di qualità "Qualità Verificata" vengono realizzate sulla base di piani di controllo, predisposti da ciascun ODC, nei quali sono indicati i punti di controllo richiesti da ogni disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 e sono stabilite le modalità e i tempi di effettuazione delle diverse attività ispettive.
2. I piani di controllo vengono aggiornati periodicamente.
3. Le attività ispettive consistono in:
 - a) verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati, sulla tenuta della documentazione da parte dell'operatore e ispezioni nei luoghi di produzione primaria, preparazione e, se previsto, di commercializzazione dei prodotti assoggettati al sistema di controllo;
 - b) analisi di campioni dei prodotti assoggettati al sistema di controllo.
4. Ogni ODC deve effettuare, su ciascun operatore inserito nel sistema di controllo QV, un numero di visite ispettive non inferiore a quanto riportato in questa tabella:

Tipo di impresa	Numero minimo di visite ispettive
Impresa di produzione primaria singola	1 visita ispettiva presso ogni UTE/unità di produzione indicata nel PAP (primo anno)
	1 visita ispettiva/anno presso ogni UTE/unità di produzione indicata nel PAP (anni successivi al primo) *
Impresa di lavorazione o trasformazione singola	1 visita ispettiva/anno presso la sede aziendale
	1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento



01690af1



	dell'impresa indicato nel PAP
Imprese associate (filiera)	1 visita ispettiva/anno presso la sede dell'organizzazione capo-filiera
	1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento dell'organizzazione capo-filiera indicato nel PAP [nei casi previsti]
	\sqrt{n} visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero produttori primari aderenti) [nei casi previsti]
	\sqrt{n} visite ispettive/anno presso ogni categoria di operatori aderenti (n = numero imprese di lavorazione o trasformazione aderenti) [nei casi previsti] **
	\sqrt{n} visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero esercizi commerciali aderenti) [nei casi previsti]

* Riducibile a 1 visita ispettiva/anno presso \sqrt{n} UTE/unità di produzione, se le UTE/unità di produzione sono del tutto omogenee dal punto di vista strutturale, dei processi produttivi applicati, delle caratteristiche pedo-climatiche e ambientali, ecc.

Il campione di UTE/unità di produzione da sottoporre a controllo deve essere aggiornato ogni anno in modo che ciascuna UTE/unità di produzione venga controllata ogni numero di anni pari a: \sqrt{n} (n = numero di UTE/unità di produzione omogenee).

** Il numero minimo di visite ispettive deve essere determinato per ogni categoria di operatori aderenti (esempio: \sqrt{n} visite ispettive/anno presso i macellatori + \sqrt{n} visite ispettive/anno presso i porzionatori, ecc.).

5. La frequenza minima e il tipo di determinazioni analitiche che l'ODC deve eseguire sui prodotti e, se previsto, su altre matrici, sono stabilite nei piani di controllo.

6. L'epoca di svolgimento delle visite ispettive viene definita da ciascun ODC sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di non conformità dell'operatore o di altre valutazioni in grado di assicurare un controllo efficace e significativo sul rispetto dei disciplinari di produzione adottati.

7. Il primo ciclo produttivo che può essere oggetto di valutazioni di conformità da parte dell'ODC è quello iniziato successivamente alla data d'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo QV, come definita al punto 8 del paragrafo 6.2 o, per l'operatore aderente in filiera, come definita al successivo punto 8; su richiesta scritta dell'operatore o dell'organizzazione capo-filiera, in caso di filiera, trasmessa all'ODC con congruo anticipo rispetto al previsto periodo di raccolta del prodotto primario interessato, l'ODC può eseguire verifiche di conformità riguardanti cicli produttivi già iniziati alla data d'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo QV, ferma restando l'applicazione integrale del relativo piano di controllo.

8. La data d'inserimento nel sistema di controllo QV dell'operatore aderente in filiera corrisponderà, secondo i casi, a una delle seguenti date:

- data d'inserimento dell'organizzazione capo-filiera (punto 8 del paragrafo 6.2), se l'operatore è stato inserito nell'elenco presentato dall'organizzazione capo-filiera con la domanda di ammissione;
- data di presentazione del PAP, se l'operatore è stato inserito nell'elenco presentato con il PAP in uno degli anni successivi al primo;
- data della comunicazione di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3, se l'operatore è stato inserito nell'elenco con tale comunicazione.

9. L'operatore aderente in filiera può recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo QV, inviando una comunicazione di rinuncia all'organizzazione capo-filiera.

10. Gli operatori inseriti nel sistema di controllo QV, per effetto delle comunicazioni di cui al punto 2, lettera d) del paragrafo 6.3, vengono sottoposti a visite ispettive con le modalità previste in questo paragrafo, prima del loro inserimento nel certificato di conformità.

11. Nei casi previsti al punto 8, lettere b) e c), l'ODC esegue le visite ispettive presso gli esercizi commerciali entro tre mesi dalla rispettiva data d'inserimento nel sistema di controllo QV.

12. Durante il periodo di cui al punto 11 l'esercizio commerciale può commercializzare prodotti conformi QV allo stato sfuso o preincartato, sotto la responsabilità dell'organizzazione capo-filiera e a condizione che quest'ultima sia concessionaria del marchio QV.



01690af1



13. Le analisi devono essere svolte presso laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 relativamente alle specifiche prove da effettuare o, in caso di indisponibilità di tali accreditamenti, in laboratori qualificati dall'ODC.

14. Gli esiti delle verifiche sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.

15. Per ciascun operatore per il quale le visite ispettive si sono concluse con esito positivo, l'ODC emette il certificato di conformità.

16. Il certificato di conformità ha validità di dodici mesi, decorrenti dalla data di emissione.

8.2 Autocontrollo degli operatori

1. Le attività di autocontrollo vengono svolte in continuo da parte di ciascun operatore inserito nel sistema di controllo QV (operatore singolo richiedente la certificazione, organizzazione capo-filiera richiedente la certificazione, operatore aderente in filiera).

2. In aggiunta alle attività di cui al punto 1, ciascuna organizzazione capo-filiera effettua attività di autocontrollo sugli operatori aderenti in filiera mediante ispezioni e, se previsto dal disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 interessato, analisi di campioni dei prodotti e/o di altre matrici.

3. Le attività di autocontrollo di cui al punto 2 sono realizzate sulla base di un piano di autocontrollo conforme a quanto indicato nel presente paragrafo e concordato preventivamente con l'ODC.

4. Ogni organizzazione capo-filiera deve effettuare, sugli operatori aderenti in filiera, un numero di visite ispettive non inferiore a quanto riportato in questa tabella:

Tipo di impresa	Numero minimo di visite ispettive
Impresa di produzione primaria	1 visita ispettiva/anno presso 100% operatori aderenti (primo anno)
Impresa di lavorazione o trasformazione Esercizio commerciale	1 visita ispettiva/anno presso 33% operatori aderenti (anni successivi al primo)

5. Se il disciplinare di produzione prevede la fornitura di beni/servizi da parte di soggetti certificati o qualificati dal medesimo operatore (mangimifici, ecc.), quest'ultimo deve gestire e mettere a disposizione dell'ODC l'elenco aggiornato dei soggetti certificati/qualificati che gli forniscono tali beni/servizi.

6. Nei casi di "qualificazione" dei fornitori di cui al punto 5, l'operatore interessato deve eseguire un numero minimo di visite ispettive pari a: 1 visita ispettiva/anno presso 100% fornitori da qualificare.

7. La frequenza minima e il tipo di determinazioni analitiche che l'organizzazione capo-filiera deve eseguire sui prodotti e, se previsto, su altre matrici, sono stabilite nei piani di controllo degli ODC.

9. NON CONFORMITA' E MISURE APPLICABILI

9.1 Non conformità

1. L'accertamento delle non conformità a carico degli operatori inseriti nel sistema di controllo QV, siano essi concessionari o meno, è di competenza degli organismi di controllo.

2. Le non conformità sono classificate in:

Difformità (violazioni lievi)

a) violazioni degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari), che non hanno effetti negativi sul prodotto o sulla identificazione e tracciabilità del medesimo o che non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo QV o al rilascio della concessione d'uso del marchio QV;

b) violazioni lievi delle modalità d'uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d'uso.

Irregolarità (violazioni gravi)

a) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità;

b) incompleta o omessa registrazione dell'attività di autocontrollo propria e, se prevista, sugli operatori aderenti in filiera, avente effetti sulla identificazione e tracciabilità del prodotto;

c) ogni altra violazione degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari), che non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finale o che non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato all'inserimento nel sistema di controllo QV o al rilascio della concessione d'uso del marchio QV;

d) violazioni gravi delle modalità d'uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d'uso.

Infrazioni (violazioni gravissime)



01690af1



- a) violazioni reiterate degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari);
- b) violazioni degli obblighi indicati al paragrafo 6.3 o al paragrafo 7.5 (concessionari) che comportano effetti negativi e prolungati sul prodotto;
- c) perdita dei requisiti per la permanenza nel sistema di controllo QV;
- d) perdita dei requisiti per il rilascio della concessione d'uso del marchio QV;
- e) violazioni degli obblighi assunti nei confronti dell'ODC;
- f) mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione;
- g) seconda sospensione entro un periodo di trentasei mesi dalla prima;
- h) false registrazioni dell'attività di autocontrollo propria e, se prevista, sugli operatori aderenti in filiera;
- i) violazioni gravissime delle modalità d'uso del marchio QV previste dal Manuale e dal Regolamento d'uso.

9.2 Misure applicabili

1. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate dagli organismi di controllo sono applicati, rispettivamente, questi provvedimenti: richiamo formale, sospensione, esclusione dal sistema di controllo QV.
2. I provvedimenti di richiamo formale, sospensione ed esclusione dal sistema di controllo QV vengono applicati direttamente all'operatore, sia esso concessionario o meno, da parte dell'ODC.
3. Nei casi di accertamento di una difformità, l'ODC dispone un richiamo formale accompagnato da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
4. Nei casi di accertamento di una irregolarità, l'ODC dispone una sospensione del certificato di conformità o del singolo operatore aderente in filiera e, se l'operatore è un concessionario, dell'uso del marchio QV, accompagnata da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
5. Il provvedimento di sospensione comporta il divieto di emettere dichiarazioni di conformità, secondo la gravità della non conformità, su lotti o partite di produzione o sull'intera produzione per un periodo massimo di ventiquattro mesi; se l'operatore è un concessionario, la sospensione comporta anche il divieto di usare il marchio QV sulle medesime quantità di prodotto e per il medesimo periodo.
6. La sospensione riguarda i singoli prodotti per i quali sono state accertate irregolarità o infrazioni, o tutti i prodotti, secondo la tipologia di irregolarità o infrazione.
7. L'operatore al quale viene notificato un richiamo formale o una sospensione può presentare ricorso contro le decisioni dell'ODC, nei termini e con le modalità previste dal regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio "Qualità Verificata" dell'ODC interessato.
8. Il ricorso dell'operatore viene gestito in conformità al regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio "Qualità Verificata" dell'ODC interessato.
9. La sospensione cessa dopo che l'ODC abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva o, a seguito di accoglimento del ricorso dell'operatore, dopo la comunicazione di annullamento del provvedimento di sospensione.
10. Nei casi di accertamento di una infrazione, l'ODC dispone una sospensione in via cautelativa e d'urgenza, senza richiesta di azioni correttive, e l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo QV; se l'operatore è un concessionario, l'ODC propone alla struttura regionale la decadenza totale della concessione d'uso del marchio QV, dandone comunicazione all'interessato.
11. Nei casi di accoglimento della proposta di decadenza formulata dall'ODC, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza totale della concessione d'uso del marchio QV.
12. L'operatore escluso dal sistema di controllo QV per infrazione non può presentare una nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data di esclusione dal sistema di controllo QV.
13. Il concessionario per il quale sia stata disposta la decadenza della concessione d'uso del marchio QV non può presentare una nuova domanda di concessione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data del decreto di decadenza della concessione.
14. La decadenza della concessione d'uso del marchio QV determina, con effetto immediato, il divieto di distribuire etichette, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV per i prodotti interessati, come previsto dal paragrafo 6, punto 1 del Regolamento d'uso.



01690af1



TITOLO III – ORGANISMI DI CONTROLLO

10. AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

10.1 Requisiti degli organismi di controllo

1. Ogni ODC che intende effettuare le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità “Qualità Verificata”, previste dalle presenti Disposizioni, deve presentare domanda di autorizzazione alla struttura regionale.
2. Al momento della presentazione della domanda ciascun ODC deve essere in possesso di questi requisiti:
 - a) essere accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento, secondo la norma europea EN ISO/IEC 17065:2012 (Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi);
 - b) essere autorizzato o designato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, o dall’autorità competente di altri Stati membri dell’Unione europea, ad effettuare attività di controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari o nel settore della produzione biologica o, limitatamente ai vini, delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo;
 - c) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo.

10.2 Presentazione della domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione dell’ODC, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal legale rappresentante dell’ODC, deve essere presentata alla struttura regionale mediante invio all’indirizzo PEC indicato nel modello di domanda.
2. Alla domanda devono essere allegati questi documenti essenziali:
 - a) copia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda;
 - b) copia del certificato di accreditamento, secondo la norma europea EN ISO/IEC 17065:2012, in corso di validità;
 - c) copia del provvedimento di autorizzazione/designazione ad effettuare attività di controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle specialità tradizionali garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari o nel settore della produzione biologica o, limitatamente ai vini, delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo (solo per gli organismi di controllo autorizzati/designati dalle autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione europea);
 - d) elenco delle sedi e relativi recapiti;
 - e) regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio “Qualità Verificata”;
 - f) piani di controllo da utilizzare nell’attività di controllo, redatti in conformità allo schema approvato dalla struttura regionale;
 - g) criteri di campionamento;
 - h) tariffario, dal quale siano desumibili almeno le seguenti voci di spesa: istruzione della domanda di ammissione/certificazione, verifica ispettiva (spesa per valutatore/giornata di verifica), rilascio certificati di conformità, gestione della domanda in fase di sorveglianza e, nel caso in cui l’ODC sia autorizzato ad effettuare attività di controllo e certificazione del SQNPI e/o del SQNZOO, la differenza di costo applicabile nei casi in cui l’operatore sia già inserito nel sistema di controllo del SQNPI o del SQNZOO.
3. I documenti indicati al punto 2, lettere d), h) devono essere aggiornati alla data di presentazione della domanda.
4. La domanda di autorizzazione è soggetta all’imposta di bollo, secondo la normativa vigente².
5. La domanda redatta senza utilizzare il modello approvato dalla struttura regionale e/o priva anche di uno solo dei documenti essenziali elencati al punto 2, viene respinta.

10.3 Istruttoria della domanda di autorizzazione

1. L’ufficio della struttura regionale incaricato dell’istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di autorizzazione (rispetto delle modalità di presentazione della domanda,

² In caso di irregolarità e/o mancato o insufficiente pagamento dell’imposta la struttura regionale invierà copia della domanda al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la dovuta regolarizzazione.



01690af1



presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

2. Per ciascuna domanda ricevibile la struttura regionale invia al rispettivo soggetto richiedente la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990.

3. Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:

- a) domanda redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale;
- b) presenza dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1, come dichiarati dal soggetto richiedente;
- c) presenza e regolarità dei documenti essenziali indicati al punto 2 del paragrafo 10.2.

4. L'istruttoria delle domande di autorizzazione si conclude con una di queste modalità:

- a) proposta di autorizzazione dell'ODC, nei casi di presenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) proposta di rifiuto della domanda, nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità.

5. Per data di presentazione della domanda s'intende la data di registrazione del protocollo.

6. Per quanto non specificato in questo paragrafo, si rimanda alle disposizioni della legge n. 241/1990.

10.4 Decreto di autorizzazione

1. Il Direttore della struttura regionale, con propri decreti da pubblicarsi nel BUR, recepisce gli esiti dell'istruttoria, autorizzando gli ODC in possesso dei requisiti di ammissibilità o rifiutando le domande non ammissibili.

2. Gli ODC possono opporsi alle decisioni della struttura regionale, con le modalità previste dalla legge.

3. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione dell'ODC decorre dalla data del decreto di autorizzazione ed è a tempo indeterminato, salvo decadenza per infrazione o rinuncia dell'ODC.

5. L'elenco degli ODC autorizzati è pubblicato sul sito internet della Giunta regionale: www.regione.veneto.it (sezione dedicata al Sistema di qualità "Qualità Verificata").

6. L'ODC che intende effettuare le attività di controllo e certificazione del sistema di qualità QV per altri prodotti, oltre a quelli per i quali ha già ottenuto l'autorizzazione, deve integrare i documenti tecnici presentati con la domanda di autorizzazione con le modalità indicate al paragrafo 10.7.

10.5 Obblighi degli organismi di controllo autorizzati

1. Gli organismi di controllo autorizzati devono:

- a) mantenere nel tempo i requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1;
- b) rispettare le prescrizioni e gli obblighi previsti dalle presenti Disposizioni;
- c) eseguire le attività di controllo degli operatori inseriti nel sistema di controllo QV ed applicare le misure previste nei casi di non conformità;
- d) valutare le proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV, presentate dai concessionari, autorizzandone l'uso in presenza delle condizioni di conformità al Manuale e al Regolamento d'uso; la comunicazione di autorizzazione deve essere inviata al concessionario e, contestualmente, alla struttura regionale;
- e) comunicare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla data in cui si è manifestata, ogni variazione dei requisiti indicati al punto 2 del paragrafo 10.1 e delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione;
- f) inviare alla struttura regionale, inderogabilmente entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sintetica sull'attività di controllo svolta durante il periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente, redatta in conformità al modello approvato dalla struttura regionale;
- g) inviare alla struttura regionale le integrazioni e gli aggiornamenti dei documenti tecnici di cui al punto 2, lettere e), f), g) del paragrafo 10.2 con le modalità indicate al paragrafo 10.7;
- h) inviare alla struttura regionale, entro trenta giorni dalla relativa data di emissione, ogni aggiornamento del tariffario di cui al punto 2, lettera h) del paragrafo 10.2;
- i) assoggettarsi all'attività di vigilanza della struttura regionale, anche quando le sedi dell'ODC sono situate al di fuori del territorio del Veneto.

10.6 Rinuncia dell'autorizzazione

1. L'ODC può rinunciare all'autorizzazione presentando, in qualsiasi momento, una comunicazione di rinuncia.



01690af1



2. La comunicazione di rinuncia, redatta utilizzando il modello approvato dalla struttura regionale e firmata dal legale rappresentante dell'ODC, deve essere presentata alla struttura regionale, mediante invio all'indirizzo PEC indicato nel modello di comunicazione.
3. Il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza dell'autorizzazione, concludendo il procedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di rinuncia.
4. L'ODC che ha rinunciato all'autorizzazione, non può presentare una nuova domanda di autorizzazione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data del decreto di decadenza.

10.7 Integrazione e aggiornamento dei documenti tecnici

1. Prima di adottare un nuovo piano di controllo e/o l'aggiornamento di un documento tecnico di cui al punto 2, lettere e), f), g) del paragrafo 10.2 nell'ambito del sistema di controllo QV, l'ODC deve presentare alla struttura regionale la proposta del nuovo piano di controllo e/o la proposta di aggiornamento del documento tecnico interessato (di seguito: proposta di documento tecnico).
2. La proposta di documento tecnico deve essere inviata all'indirizzo PEC della struttura regionale e, in formato editabile, all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio incaricato dell'istruttoria.
3. Durante l'istruttoria della proposta di documento tecnico, l'ufficio della struttura regionale verifica la presenza di questi requisiti di ammissibilità:
 - a) presenza e correttezza delle norme di riferimento;
 - b) conformità alle presenti Disposizioni;
 - c) compatibilità del piano di controllo con il relativo disciplinare di produzione della l.r. 12/2001 (se previsto).
4. Durante l'istruttoria l'ufficio della struttura regionale può chiedere all'ODC integrazioni e chiarimenti, volti a rimuovere le eventuali condizioni di non ammissibilità.
5. L'istruttoria della proposta di documento tecnico si conclude, entro 30 giorni dalla data di presentazione della medesima, con l'invio all'ODC del parere positivo della struttura regionale.
6. Dopo l'approvazione da parte del proprio organo competente, l'ODC deve inviare il testo definitivo del documento tecnico all'indirizzo PEC della struttura regionale.
7. Dopo aver ricevuto il testo definitivo del documento tecnico, la struttura regionale ha facoltà di chiedere all'ODC ulteriori chiarimenti e modifiche del medesimo.

11. VIGILANZA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

1. La struttura regionale esercita l'attività di vigilanza mediante verifiche documentali e visite ispettive presso le sedi degli ODC autorizzati e presso gli operatori.
2. Le visite ispettive vengono realizzate a campione o in forma mirata e sono finalizzate ad accertare il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 10.5 da parte degli ODC e il comportamento uniforme tra i diversi ODC nell'applicazione delle disposizioni del sistema di controllo QV.
3. L'attività di vigilanza sugli ODC può condurre all'accertamento di violazioni, così classificate:

Difformità (violazioni lievi)

- a) presentazione delle comunicazioni di cui al punto 1, lettere e), h) del paragrafo 10.5 con un ritardo non superiore a 15 giorni, oltre il termine massimo previsto;
- b) presentazione della relazione sintetica sull'attività di controllo o delle eventuali integrazioni con un ritardo non superiore a 15 giorni, oltre il termine previsto;
- c) attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità con un ritardo non superiore a 15 giorni, oltre il termine previsto;
- d) violazioni lievi degli obblighi di cui al punto 1, lettere c), d), g), i) del paragrafo 10.5.

Irregolarità (violazioni gravi)

- a) mancata presentazione, o presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine massimo previsto, delle comunicazioni di cui al punto 1, lettere e), h) del paragrafo 10.5;
- b) mancata presentazione, o presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine previsto, della relazione sintetica sull'attività di controllo o delle eventuali integrazioni;
- c) mancata attuazione, o attuazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine previsto, delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di difformità;
- d) attuazione delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di irregolarità con un ritardo non superiore a 15 giorni, oltre il termine previsto;
- e) accertamento della terza difformità in trentasei mesi;



01690af1



f) violazioni gravi degli obblighi di cui al punto 1, lettere c), d), g), i) del paragrafo 10.5.

Infrazioni (violazioni gravissime)

- a) mancata attuazione, o attuazione con un ritardo superiore a 15 giorni oltre il termine previsto, delle richieste di azione correttiva disposte a seguito di irregolarità;
 - b) accertamento della quinta difformità in trentasei mesi;
 - c) accertamento della terza irregolarità in trentasei mesi;
 - d) perdita dei requisiti di autorizzazione indicati al punto 2 del paragrafo 10.1;
 - e) violazioni gravissime degli obblighi di cui al punto 1, lettere c), d), g), i) del paragrafo 10.5.
4. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate sono applicati, rispettivamente, questi provvedimenti: richiamo formale, diffida, decadenza dell'autorizzazione.
5. Nei casi di accertamento di una difformità, la struttura regionale dispone una proposta di richiamo formale accompagnata dalla richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
6. Nei casi di accertamento di una irregolarità, la struttura regionale dispone una proposta di diffida, accompagnata dalla richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.
7. Nei casi di accertamento di una infrazione, la struttura regionale dispone la sospensione dell'autorizzazione in via cautelativa e d'urgenza, senza richiesta di azione correttiva, e invia all'ODC il preavviso di decadenza dell'autorizzazione.
8. Nei casi di notifica di una proposta di richiamo formale o di diffida o del preavviso di decadenza dell'autorizzazione l'ODC può presentare per iscritto osservazioni alla struttura regionale.
9. Tali osservazioni devono pervenire alla struttura regionale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta del provvedimento o del preavviso di decadenza dell'autorizzazione.
10. Nei casi di presentazione di osservazioni, la struttura regionale valuta se mantenere o annullare il provvedimento o la proposta di decadenza e adotta la relativa decisione entro trenta giorni, dandone successiva informazione all'ODC.
11. Nei casi di conferma della proposta di decadenza, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza dell'autorizzazione dell'ODC.
12. Nei casi di decadenza dell'autorizzazione, la struttura regionale comunica tempestivamente agli operatori interessati la propria decisione, per l'attivazione della procedura di sostituzione dell'ODC decaduto.
13. L'ODC, per il quale sia stata disposta la decadenza dell'autorizzazione per infrazione, non può presentare una nuova domanda di autorizzazione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data del decreto di decadenza.



01690af1

